

# **INAIL**

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**

## **Vocabolario e thesaurus**

da [CDFMV-13] Ciriello, G., De Felice, M., Mosca, R., Veltroni, M., Infortuni sul lavoro. Un modello di lettura (della numerosità) su "open data" dell'Inail, Roma, Inail, Quaderni di ricerca, 1-maggio 2013. Il vocabolario e il thesaurus sono alle pagine 13-25.

### 3.2 Il nucleo del linguaggio speciale

Il nucleo del linguaggio speciale è composto da vocaboli e frasi (e organizzato nella forma del vocabolario). Alcune frasi sono in relazione gerarchica (nel senso delle “voci” e “sotto-voci”). Nei lemmi del vocabolario le ascendenze (da sotto-voce a voce) sono rappresentate dal simbolo ←, le discendenze con →; i vocaboli censiti che entrano nel lemma sono in corsivo (alla prima ricorrenza), e sono elencati alla fine del lemma, segnalati con il simbolo □.

Il nucleo del linguaggio speciale dell’Inail utilizzato nel “modello di lettura” della numerosità degli infortuni sul lavoro è composto da 69 lemmi:

*agricoltura* – è una *gestione* in cui è organizzata l’attività assicurativa dell’Inail. La *tutela assicurativa* nella gestione *agricoltura* è disciplinata dal titolo II del DPR 1124/1965. Ai fini del controllo economico della gestione è rilevante segnalare che la contribuzione non è fissata in relazione al rischio da assicurare: i datori di lavoro e i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento di specifici contributi fissati per legge.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965; L 96/2006.

← *gestione*; □ *tutela assicurativa*

*altre attività* – è una *gestione tariffaria* della gestione *industria e servizi*; la *tariffa* di questa gestione tariffaria è applicata per le attività non comprese nelle gestioni tariffarie *industria, artigianato e terziario*, fra le quali rientrano “quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e, della legge 9 marzo 1989, n. 88”.

**Riferimenti normativi:** DLgs 38/2000, art. 1; L 88/1989, art. 49.

← *industria e servizi*; □ *gestione tariffaria, tariffa, industria, artigianato, terziario*

*altre cause di negatività* – è la classe complementare nella partizione delle cause per cui, a seguito della valutazione istruttoria, un *caso d’infortunio con esito mortale* è definito *negativo*; motiva l’impossibilità di *tutela assicurativa* per i casi che non rientrano nella competenza dell’Inail e quelli per i quali è intervenuta la prescrizione ai sensi dell’art. 112 del DPR 1124/1965. È complementare rispetto alle classi *attività non tutelata, carenza di documentazione valida, difetto della condizione in itinere, difetto della condizione in occasione di lavoro, esito mortale non riconducibile all’evento, persona non tutelata*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, art. 112.

← *negativo*; □ *caso d’infortunio, esito mortale, tutela assicurativa, attività non tutelata, carenza di documentazione valida, difetto della condizione in itinere, difetto della condizione in occasione di lavoro, esito mortale non riconducibile all’evento, persona non tutelata*

*anno di accadimento* – è l’anno della *data di accadimento* dell’infortunio.

← *data di accadimento*

*anno di protocollo (del caso)* – è l’anno della data in cui è stato protocollato il (cioè aperta la pratica del) *caso d’infortunio*.

← *data di protocollo*; □ *caso d’infortunio*

*artigianato* – è una *gestione tariffaria* in cui è ripartita la gestione *industria e servizi*; la *tariffa* della gestione tariffaria artigianato è applicata “per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni”.

**Riferimenti normativi:** DLgs 38/2000; L 443/1985.

← *industria e servizi*; □ *gestione tariffaria, tariffa*

*attività non tutelata* – è uno dei motivi per cui, a seguito della valutazione istruttoria, il *caso d’infortunio con esito mortale* è definito *negativo*; motiva l’impossibilità di *tutela assicurativa* poiché l’attività esercitata dal lavoratore non rientra tra quelle protette dalle norme di legge sull’assicurazione degli infortuni.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965 e s.m.i.

← *negativo*; □ *caso d’infortunio, esito mortale, tutela assicurativa*

*carenza di documentazione valida* – è uno dei motivi per cui, a seguito della valutazione istruttoria, il *caso d’infortunio con esito mortale* è definito *negativo*; motiva l’impossibilità di *tutela assicurativa* per carenza di documentazione: per esempio è indisponibile la *denuncia d’infortunio* o il questionario relativo agli infortuni *in itinere*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965 e s.m.i.

← *negativo*; □ *caso d’infortunio, esito mortale, tutela assicurativa, denuncia d’infortunio, in itinere*

*caso d’infortunio* – è l’infortunio registrato dall’Inail a seguito di un’informazione comunque reperita: per *denuncia d’infortunio*, e/o per presentazione di un certificato medico, o per segnalazioni di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa).

← *denuncia d’infortunio*

*classe d’età* – è l’elemento della partizione convenzionale (definita dall’Istat) per le *età*.

□ *età*

*classe di menomazione* – è un elemento della partizione dell’intervallo di variabilità del *grado di menomazione “p”*. Rispetto al grado di menomazione sono state definite convenzionalmente 6 classi: 1 – “menomazioni micro permanenti”: *p* nell’intervallo [1-5%]; *danno biologico* di assai modesta entità; provocano postumi permanenti abbastanza tenui che comportano anche lievi mutamenti nella condotta di vita del danneggiato. Postumi a volte caratterizzati da anomalo carattere di permanenza. 2 – “menomazioni di minima entità ma superiori alle micro permanenti”: *p* nell’intervallo [6-15%]; danno biologico di modesta entità, tuttavia determinante una sicura compromissione peggiorativa dell’esistenza del leso, più spesso parzialmente vicariabile; sussistenza non ordinaria di limitazione nell’espletamento di attività lavorativa, sebbene non frequente; 3 – “menomazioni di entità media inferiore”: *p* nell’intervallo [16-25%]; la qualità della vita non è ancora gravemente compromessa, tuttavia il livello di pregiudizio non è trascurabile; il danno biologico è ancora non rilevante se realizzato per concorso di più pregiudizi diversi; i fattori contestuali (ambientali e personali) qualificano anche in termini di lieve-media gravità il funzionamento della persona. In tema di riflesso patrimoniale la *menomazione* può giungere a pregiudicare anche gravemente l’attività lavorativa svolta o eccezionalmente ad abolirla. Più spesso le attività ritenute adeguate alla persona consentono di vicariare in modo efficace la funzione pregiudicata;

4 – “menomazioni di entità media superiore”:  $p$  nell’intervallo [26-50%]; danno biologico permanente in grado di ridurre in modo definitivo e non recuperabile le funzionalità del soggetto leso; idoneo ad incidere gravemente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione circoscrivendo, in modo non vicariabile, l’esplicazione della propria personalità sociale, intellettuale, culturale; l’abolizione sensoriale monolaterale o l’amputazione segmentale importante qualificano le menomazioni in termini di gravità anche solo sulla base di presunzione semplice; frequentemente è richiesto un ausilio tecnico o un sistema di sostegno per compensare il deficit funzionale; la qualità della vita è gravemente compromessa e non compensabile, l’interazione tra le condizioni di salute ed i diversi fattori è spesso negativa e limitativa; la *menomazione* può impedire l’attività lavorativa specifica svolta, ma più spesso consente altre attività adeguate alla persona o della categoria d’appartenenza, individuata per età, esperienza e preparazione culturale;

5 – “macro menomazioni permanenti”:  $p$  nell’intervallo [51-85%]; menomazioni che limitano sino ad annullarle le estrinsecazioni della validità biologica sensoriale, intaccando gravemente quelle organiche e di apparato. Tali menomazioni rappresentano sempre un problema nella funzione e nella struttura del corpo, con deviazioni e perdite significative non compensabili; performance e capacità della persona sono costantemente e sistematicamente ostacolate; la menomazione, di norma, consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse o grandemente modificate rispetto a quelle svolte in precedenza ed anche a quelle della categoria di appartenenza; sono necessari: costanti interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno;

6 – “macro menomazioni permanenti che giungono ad annullare il bene salute”:  $p$  nell’intervallo [86-100%]; menomazioni in grado di annullare l’integrità funzionale e strutturale della persona ed il suo funzionamento sociale, con sostanziale totale restrizione dell’attività e della partecipazione. Di norma la menomazione impedisce qualunque attività lavorativa specifica e categoriale, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuo e globale.

La partizione in classi è “orlata” dai casi “in assenza di menomazioni” e dai casi “esito mortale”.

**Riferimenti tecnici:** [Ros-012, 7-8].

← *grado di menomazione; □ danno biologico, menomazione*

*codice ATECO* – nella convenzione del 2007, è un codice alfanumerico di 8 caratteri definito per classificare le attività economiche. Distingue diversi gradi di dettaglio: le lettere (primi 2 caratteri) indicano il macro-*settore di attività economica*, i numeri (che vanno da due a sei cifre) rappresentano le articolazioni e le disaggregazioni dei settori. Le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (codifica: 1 lettera), divisioni (2 cifre), gruppi (3 cifre), classi (4 cifre), categorie (5 cifre) e sotto categorie (6 cifre).

**Riferimenti tecnici:** [Istat-009].

← *settore di attività economica*

*con mezzo di trasporto (coinvolto)* – qualifica l’infortunio (*in occasione di lavoro o in itinere*) avvenuto in un’area aperta alla pubblica circolazione col concorso di almeno un mezzo di trasporto (veicoli terrestri, non terrestri).

**Riferimenti normativi:** Cass 6381/12.

← *in occasione di lavoro, in itinere*

*danno biologico* – nel comma 1 dell’articolo 13 del DLgs 38/2000 il danno biologico è “la lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”; il comma 2 fa riferimento (invece che alla “lesione”) alla *menomazione* dell’integrità psicofisica (la lesione costituisce il presupposto del danno, che si identifica con la menomazione che consegue alla lesione).

**Riferimenti normativi:** DLgs 38/2000, art. 13, comma 1, comma 2.

→ *grado di menomazione*; □ *menomazione*

*data della definizione amministrativa* – è la data della *definizione amministrativa* prevalente.

← *definizione amministrativa*

*data di accadimento* – è la data in cui si è verificato l’infortunio, espressa nella forma di anno, mese e giorno.

→ *anno di accadimento, mese di accadimento*

*data di morte* – è la data di morte a seguito di infortunio, espressa nella forma di anno, mese e giorno.

*data di protocollo (del caso)* – è la data in cui è stato protocollato il (aperta la pratica del) *caso d’infortunio*, espressa nella forma di anno, mese e giorno. Si protocolla a seguito di *denuncia d’infortunio* e/o di presentazione di un certificato medico. In casi particolari si protocolla a seguito di segnalazioni di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa).

→ *anno di protocollo, mese di protocollo*; □ *caso d’infortunio, denuncia d’infortunio*

*data di rilevazione* – definisce temporalmente lo stato dell’informazione: è parametro della regola che individua l’insieme dei casi (la base informativa) di riferimento. Per l’analisi degli infortuni, gli infortuni sono selezionati con la condizione “*data di protocollo (del caso)* ≤ *data di rilevazione*”; è espressa nella forma di anno, mese e giorno.

□ *data di protocollo (del caso)*

*definizione amministrativa* – caratterizza la situazione amministrativa prevalente del *caso d’infortunio*; il caso d’infortunio può essere qualificato con esito *positivo* o esito *negativo*; può riguardare un infortunio *in franchigia*. La definizione amministrativa può cambiare nel tempo a seguito dell’evoluzione del caso d’infortunio. Si considera “prevalente” la definizione che, alla *data di rilevazione*, individua in modo proprio le conseguenze amministrative dell’evento denunciato, non l’ultima definizione amministrativa assunta in senso cronologico (a esempio, un caso definito positivo con il riconoscimento di un determinato *grado di menomazione* continuerà a essere definito positivo anche quando, successivamente al primo riconoscimento, intervenga una definizione amministrativa “negativa” in relazione alla richiesta, da parte dell’infortunato, di revisione del *grado di menomazione* precedentemente individuato).

← *tutela assicurativa*; → *positivo, negativo, in franchigia*; □ *caso d’infortunio, data di rilevazione, grado di menomazione*

*denuncia d’infortunio* – è la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per segnalare all’Inail l’infortunio, che sia prognosticato non guaribile entro 3 giorni, accaduto al dipendente prestatore

d'opera, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la *tutela assicurativa*. La denuncia deve essere effettuata entro 2 giorni dalla data in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio; nel caso di infortunio mortale o per il quale sia preveduto il pericolo di morte la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall'infortunio. Possono essere considerati gli infortuni denunciati entro 3 anni dalla *data di accadimento* (termine di prescrizione). Nel gergo è qualificata denuncia qualsiasi informazione comunque reperita (relativa all'infortunio): oltre alla denuncia propriamente detta, un certificato medico, o segnalazioni di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa).

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, art. 53, art. 112.

→ *esito mortale*; □ *tutela assicurativa, data di accadimento*

*difetto della condizione "in itinere"* – è uno dei motivi per cui, a seguito della valutazione istruttoria, il *caso d'infortunio con esito mortale* è definito *negativo*; motiva l'impossibilità di *tutela assicurativa* per i casi in cui non è soddisfatta almeno una delle condizioni specifiche che qualificano l'infortunio *in itinere*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965; DLgs 38/2000.

← *negativo*; □ *caso d'infortunio, esito mortale, tutela assicurativa, in itinere*

*difetto della condizione "in occasione di lavoro"* – è uno dei motivi per cui, a seguito della valutazione istruttoria, il *caso d'infortunio con esito mortale* è definito *negativo*; motiva l'impossibilità di *tutela assicurativa* per i casi in cui non è soddisfatta almeno una delle condizioni specifiche che qualificano l'infortunio *in occasione di lavoro*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965.

← *negativo*; □ *caso d'infortunio, esito mortale, tutela assicurativa, in occasione di lavoro*

*esito mortale* – qualifica l'infortunio che provoca la morte dell'infortunato. L'infortunio con esito mortale è caratterizzato dalla *data di accadimento* dell'infortunio definito come causa della morte, anche se la morte avviene in una data successiva. Nella definizione della European Statistics on Accidents at Work (ESAW) per "infortunio mortale" si intende l'infortunio che conduce al decesso entro il periodo di 1 anno a decorrere dalla data di accadimento dell'infortunio.

**Riferimenti tecnici:** [ES-001, 12].

□ *data di accadimento*

*esito mortale non riconducibile all'evento* – è uno dei motivi per cui, a seguito della valutazione istruttoria, il *caso d'infortunio con esito mortale* è definito *negativo*; motiva l'impossibilità di *tutela assicurativa* qualora, col giudizio medico-legale, si ritiene che l'esito mortale non sia stato determinato dall'infortunio.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965.

← *negativo*; □ *caso d'infortunio, esito mortale, tutela assicurativa*

*età* – è l'età dell'infortunato alla *data di accadimento* dell'infortunio, espressa in anni compiuti.

□ *data di accadimento*

*genere* – è il sesso dell'infortunato.

*gestione* – caratterizza le modalità di esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (e le malattie professionali); si hanno 5 gestioni: *industria e servizi, agricoltura, per conto dello Stato, medici radiologi, infortuni in ambito domestico*. La gestione *industria e servizi* è a sua volta suddivisa in 4 gestioni tariffarie: *industria, artigianato, terziario e altre attività*. Le gestioni *industria e servizi, agricoltura, per conto dello Stato* sono le più rilevanti per la valutazione del fenomeno infortunistico.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, titolo I, titolo II, art. 127; L 93/1958, DPR 1055/1960; L 493/1999, DM 15.09.2000, DM 31.01.2006; DLgs 38/2000, art. 1.

→ *industria e servizi* (→ *industria, artigianato, terziario, altre attività*), *agricoltura, per conto dello Stato, medici radiologi, infortuni in ambito domestico*; □ *gestione tariffaria*

*gestione tariffaria* – è un raggruppamento di voci di *tariffa*; la gestione *industria e servizi* è composta da 4 gestioni tariffarie, distinte per ambito di attività (*industria, artigianato, terziario, altre attività*).

**Riferimenti normativi:** DLgs 38/2000.

← *gestione*; → *industria, artigianato, terziario, altre attività*; □ *voce, tariffa*

*giorni di inabilità* – è il numero di giorni di astensione dal lavoro a seguito dell'infortunio.

*giorni medi di inabilità* – è il rapporto tra il numero dei *giorni di inabilità* e il numero di infortuni corrispondenti.

← *giorni di inabilità*

*grado di menomazione* – in regime di *danno biologico* è la percentuale “*p*” con cui si misura il livello di *menomazione* dell'integrità psicofisica in conseguenza d'infortunio; l'intervallo di variabilità di “*p*” (da 1 a 100%) è suddiviso convenzionalmente in *classi di menomazione*.

← *menomazione*; → *classe di menomazione*; □ *danno biologico*

*grande gruppo tariffario* – è la classe di aggregazione di livello più alto delle voci delle 4 tariffe della gestione *industria e servizi* (*industria, artigianato, terziario, altre attività*); sono definite 10 classi di aggregazione, che aggregano le lavorazioni (voce) di ciascuna tariffa per comparti produttivi omogenei (1 – lavorazioni agricole e alimenti; 2 – chimica, carta e cuoi; 3 – costruzioni e impianti; 4 – energia e comunicazioni; 5 – legno e affini; 6 – metalli e macchinari; 7 – mineraria rocce e vetro; 8 – tessile e confezioni; 9 – trasporti e magazzini; 0 – attività varie). Va segnalato che il grande gruppo tariffario può contenere voci diverse per tariffe diverse.

**Riferimenti tecnici:** [Inail-010b, 11].

← *tariffa*; □ *voce, gestione, industria e servizi, industria, artigianato, terziario, altre attività, lavorazione*

*in capitale* – è l'indennizzo nella forma “in unica soluzione” (“lump sum”) per il *danno biologico* da *menomazioni* di grado “*p*” nell'intervallo [6, 15%]. Riguarda gli infortuni con *data di accadimento* uguale o successiva al 25 luglio 2000; è “areddituale” (determinata senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato).

**Riferimenti normativi:** DLgs 38/2000, art. 13, comma 2.

← *indennizzo*; □ *danno biologico, menomazione, data di accadimento*

*in franchigia* – è uno degli esiti di *definizione amministrativa* del *caso d'infortunio*; un caso d'infortunio si dice "in franchigia" se provoca assenza dal lavoro non superiore ai tre giorni; per l'infortunio in franchigia l'Inail non corrisponde alcuna prestazione all'infortunato.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, art. 2.

← *definizione amministrativa*; □ *caso d'infortunio*

*in istruttoria* – il *caso d'infortunio* è "in istruttoria" se non è concluso il procedimento amministrativo per l'accertamento dei presupposti di ammissione a *tutela assicurativa*.

□ *caso d'infortunio, tutela assicurativa*

*in itinere* – qualifica una *modalità di accadimento* dell'infortunio: è "in itinere" l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro; o durante il normale tragitto che collega due luoghi di lavoro (in caso di rapporti di lavoro plurimi); o durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti (qualora non esista una mensa aziendale). Gli eventi sono tutelati a condizione che eventuali interruzioni o deviazioni dal "normale" percorso non siano del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non siano "necessitate" (l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti). La *tutela assicurativa* opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché "necessitato" (come a esempio: per inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere coperta a piedi); restano comunque esclusi dalla tutela gli infortuni direttamente causati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogeni, gli infortuni occorsi al conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida. La classe in itinere è ripartita nei sottoinsiemi "*senza mezzo di trasporto (coinvolto)*" e "*con mezzo di trasporto (coinvolto)*". È disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 2 del DPR 1124/1965, introdotto dall'art. 12 del DLgs 38/2000.

**Riferimenti normativi:** DLgs 38/2000, art. 12.

← *infortunio sul lavoro*, → *senza mezzo di trasporto (coinvolto)*, *con mezzo di trasporto (coinvolto)*; □ *modalità di accadimento, tutela assicurativa*

*in occasione di lavoro* – qualifica una *modalità di accadimento* dell'infortunio: è "in occasione di lavoro" l'infortunio che si è verificato in connessione con le condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa, comprese le attività prodromiche o strumentali, e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore; la classe in occasione di lavoro è ripartita nei sottoinsiemi "*senza mezzo di trasporto (coinvolto)*" e "*con mezzo di trasporto (coinvolto)*". È disciplinato dal comma 1 dell'art. 2 del DPR 1124/1965.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, art. 2, comma 1.

← *infortunio sul lavoro*, → *senza mezzo di trasporto (coinvolto)*, *con mezzo di trasporto (coinvolto)*; □ *modalità di accadimento*

*in rendita diretta* – è l'*indennizzo* nella forma di rendita vitalizia per le *menomazioni* con grado "p" nell'intervallo [16, 100%]. Questa condizione (su "p") riguarda gli infortuni con *data di accadimento* uguale o successiva al 25 luglio 2000. È composta da una componente "areddituale", che indennizza il *danno biologico* (sulla base della tabella "Indennizzo danno biologico. Indennizzo in rendita", pub-

blicata nel Decreto del 12.07.2000) e da una componente reddituale, commisurata alla retribuzione dell'infortunato e all'incidenza della menomazione sulla "capacità di produrre reddito" mediante il lavoro (i parametri di calcolo sono fissati per legge con la "tabella dei coefficienti").

**Riferimenti normativi:** DLgs 38/2000, art. 13, comma 2; DPR 1124/1965, art. 74; DM 12.07.2000.

← *indennizzo*; □ *data di accadimento, danno biologico, menomazione*

*in rendita a superstiti* – è l'*indennizzo*, nella forma di rendita, che spetta ai familiari superstiti del lavoratore assicurato (alle condizioni e nelle misure previste dalla legge) quando il decesso del lavoratore sia conseguenza (immediata o a distanza di tempo) dell'*infortunio sul lavoro*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, art. 85.

← *indennizzo*; □ *infortunio sul lavoro*

*in temporanea* – è l'indennità giornaliera (*indennizzo*) corrisposta all'infortunato nel caso di impossibilità temporanea di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni ("inabilità temporanea assoluta"). Questa prestazione economica ha la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro; è corrisposta sino alla guarigione clinica.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, art. 66, art. 68.

← *indennizzo*

*indennizzo* – è la prestazione economica che l'Inail corrisponde agli infortunati; sono 4 le modalità principali con cui viene erogata la prestazione: *in temporanea*, *in capitale*, *in rendita diretta* e *in rendita a superstiti* (oltre alle prestazioni economiche l'Inail può erogare agli infortunati prestazioni di tipo sanitario e assistenziale).

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, articolo 66; DLgs 38/2000, art. 13, comma 2.

→ *in temporanea*, *in capitale*, *in rendita diretta*, *in rendita a superstiti*

*industria* – è una delle *gestioni tariffarie* in cui è ripartita la gestione *industria e servizi*; la *tariffa* è applicata alle "attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca, dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie".

**Riferimenti normativi:** DLgs 38/2000, art. 1.

← *industria e servizi*; □ *gestione tariffaria, tariffa*

*industria e servizi* – è una delle *gestioni* in cui è organizzata l'attività assicurativa dell'Inail. Col DLgs 38/2000 la gestione "industria", come caratterizzata nel titolo I del DPR 1124/1965, è stata ridenominata "industria e servizi", e suddivisa, a fini tariffari, in 4 *gestioni tariffarie*: *industria*, *artigianato*, *terziario*, *altre attività*; alla gestione industria e servizi continuano a essere riferiti i criteri di *tutela assicurativa* che erano della gestione industria come definiti nel DPR 1124/1965. Ai fini del controllo economico della gestione è rilevante segnalare che l'importo del premio (che deve essere corrisposto dai datori di lavoro) è definito dalla voce di *tariffa* e collegato alla rischiosità della *lavorazione*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, titolo I; DLgs 38/2000, art. 1; DM 12.12.2000.

← *gestione*; → *industria, artigianato, terziario, altre attività* □ *gestione tariffaria, tutela assicurativa, gestione, voce, tariffa, lavorazione*

*infortuni in ambito domestico* – è una delle *gestioni* in cui è organizzata l'attività assicurativa dell'Inail. La *tutela assicurativa* per gli infortuni domestici è stata introdotta dalla legge n. 493 del 3 dicembre 1999 e disciplinata con successivi decreti ministeriali del 15 settembre 2000 e del 31 gennaio 2006. I soggetti obbligati sono tenuti al versamento di un premio pro capite fissato per legge; il premio è a carico dello Stato per i soggetti che non soddisfano condizioni di reddito fissate per legge. Le prestazioni economiche a cui hanno diritto gli assicurati comprendono la *rendita diretta* e la *rendita a superstiti*, regolate dalla legge istitutiva e dai decreti attuativi.

**Riferimenti normativi:** L 493/1999; DM 15 settembre 2000; DM 31.01.2006.

← *gestione*; □ *tutela assicurativa, rendita diretta, rendita a superstiti*

*infortunio sul lavoro* – è l'infortunio che rientra nella *tutela assicurativa* avvenuto *in occasione di lavoro* o *in itinere*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, art. 2; DLgs 38/2000, art. 12.

← *tutela assicurativa* → *in occasione di lavoro, in itinere*

*lavorazione* – ciclo tecnologico-produttivo o operativo necessario per giungere alla realizzazione del prodotto, o di determinate opere o servizi; si distingue “lavorazione principale”, “operazione complementare”, “operazione sussidiaria”; caratterizza la *voce* di *tariffa*.

**Riferimenti tecnici:** [Inail-010a, 12-13].

← *tariffa*; □ *voce*

*luogo di accadimento* – è il luogo (il comune) ove è accaduto l'infortunio.

*luogo di nascita* – è la nazione dove è nato l'infortunato.

*medici radiologi* – è una delle *gestioni* in cui è organizzata l'attività assicurativa dell'Inail. L'“assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive”, è stata introdotta dalla legge n. 93 del 20 febbraio 1958. I soggetti obbligati sono tenuti a versare un “premio speciale unitario” annuo, per ogni apparecchio radiologico; il premio è determinato in base a specifici parametri, fissati per legge. Le prestazioni economiche a cui hanno diritto i lavoratori assicurati non comprendono l'*indennizzo “in temporanea”*.

**Riferimenti normativi:** L 93/1958; DPR 1055/1960.

← *gestione*; □ *indennizzo, in temporanea*

*menomazione* – è il *danno biologico* conseguenza di una lesione, provocata dall'infortunio; è quantificata con una percentuale “p” (*grado di menomazione*).

**Riferimenti normativi:** DLgs 38/2000, art. 13, comma 2.

← *danno biologico*; → *grado di menomazione*

*mese di accadimento* – è il mese della *data di accadimento* dell'infortunio.

← *data di accadimento*

*mese di protocollo (del caso)* – è il mese della data in cui è stato protocollato il (aperta la pratica del) *caso d'infortunio*.

← *data di protocollo*; □ *caso d'infortunio*

*modalità di accadimento* – sono considerate 2 modalità principali in cui l’infortunio può accadere: “*in occasione di lavoro*” e “*in itinere*”; le modalità principali possono essere distinte in 2 raggruppamenti: “*senza mezzo di trasporto (coinvolto)*” e “*con mezzo di trasporto (coinvolto)*”.

→ *in occasione di lavoro* (→ *senza mezzo di trasporto (coinvolto)*, *con mezzo di trasporto (coinvolto)*); *in itinere* (→ *senza mezzo di trasporto (coinvolto)*, *con mezzo di trasporto (coinvolto)*)

*negativo* – è uno degli esiti di *definizione amministrativa* del *caso d’infortunio*; un caso d’infortunio ha esito negativo se non rientra nella *tutela assicurativa*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, art. 1, art. 4 e s.m.i.

← *definizione amministrativa*; □ *caso d’infortunio, tutela assicurativa*

*non determinata* – data una partizione dei dati in classi rispetto a un carattere, “non determinata” è la classe che raccoglie i casi col carattere non rilevato.

*per conto dello Stato* – qualifica una particolare *gestione* dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, che riguarda: i dipendenti delle Amministrazioni statali (assicurati nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge, con l’art. 127, comma 3 del DPR 1124/65 e relativo Regolamento approvato con Decreto del Ministero del Tesoro 10 ottobre 1985); gli alunni delle scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, che attendano a esperienze tecnico-scientifiche o a esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro (art. 4, comma 5 del DPR 1124/65). Questa *gestione* si caratterizza per due aspetti principali: 1 – il datore di lavoro (lo Stato) non corrisponde alcun premio all’Inail, ma rimborsa all’Istituto l’importo delle prestazioni erogate al personale di appartenenza – infortunato o tecnopatologico – oltre alle spese sostenute per accertamenti medico-legali e le spese generali di amministrazione; 2 – le prestazioni economiche a cui hanno diritto i lavoratori assicurati non comprendono l’*indennizzo in temporanea*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, DM 10.10.1985.

← *gestione*; □ *indennizzo, in temporanea*

*persona non tutelata* – è uno dei motivi per cui, a seguito della valutazione istruttoria, il *caso d’infortunio con esito mortale* è definito *negativo*; motiva l’impossibilità di *tutela assicurativa* poiché l’infortunato non rientra tra i soggetti assicurati ai sensi dell’art. 4 del DPR 1124/1965 e s.m.i.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, art. 4.

← *negativo*; □ *caso d’infortunio, esito mortale, tutela assicurativa*

*positivo* – è uno degli esiti di *definizione amministrativa* del *caso d’infortunio*; un caso d’infortunio ha esito positivo se rientra nella *tutela assicurativa*; l’infortunio positivo può indurre la corresponsione di una prestazione economica da parte dell’Inail: nel caso di inabilità temporanea assoluta è corrisposto l’*indennizzo in temporanea*; per gli eventi in regime di *danno biologico*, nel caso di *menomazione* permanente di *grado di menomazione* maggiore o uguale al 6% e minore del 16% la prestazione è *in capitale* (pagamento di una “lump sum”), per *menomazione* di grado maggiore o uguale al 16% *in rendita diretta*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965, art. 1, art. 4 e s.m.i.

← *definizione amministrativa*; □ *caso d’infortunio, tutela assicurativa, indennizzo, in temporanea, danno biologico, menomazione, grado di menomazione, in capitale, in rendita diretta*

*posizione assicurativa territoriale* – la posizione assicurativa territoriale (PAT) è un codice che individua ciascuna *sede di lavoro* dell'azienda.

□ *sede di lavoro*

*sede di lavoro* – stabilimento o struttura in cui si svolge la produzione dei beni o dei servizi oggetto dell'attività aziendale; nel caso di aziende che svolgano attività in più luoghi, per sede di lavoro va intesa ogni singola "unità produttiva", cioè "ogni stabilimento e ogni struttura facente capo alla medesima azienda e dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".

**Riferimenti normativi:** DLgs 626/1994, articolo 2, comma 1, lettera i.

*senza mezzo di trasporto (coinvolto)* – qualifica l'infortunio (*in occasione di lavoro o in itinere*) avvenuto in un'area aperta alla pubblica circolazione senza il concorso di almeno un mezzo di trasporto (veicoli terrestri, non terrestri).

**Riferimenti normativi:** Cass 6381/12.

← *in occasione di lavoro, in itinere*

*settore di attività economica* – è classificato col *codice ATECO* "a 2 lettere".

□ *codice ATECO*

*tariffa* – in generale è una funzione che associa a un insieme di parametri il premio. Nel linguaggio speciale dell'Inail si hanno 4 tariffe, ciascuna specifica di una *gestione tariffaria* (della *gestione* principale *industria e servizi*): per l'*industria*, per l'*artigianato*, per il *terziario*, per le *altre attività*. In ciascuna gestione i parametri sono relativi al tipo di *lavorazione*, che qualifica la *voce* di tariffa; alla voce (lavorazione) è associato il *tasso di premio*; le voci sono raggruppate per livelli successivi in "gruppi tariffari"; il livello ultimo di aggregazione è dato dal *grande gruppo tariffario*; sono considerati 10 grandi gruppi tariffari.

**Riferimenti normativi e tecnici:** DPR 1124/1965, art. 40, DM 12.12.2000; [Inail-010a, 11].

← *gestione tariffaria*; → *grande gruppo tariffario*; □ *gestione, industria e servizi, industria, artigianato, terziario, altre attività, lavorazione, voce, tasso di premio*

*tasso di premio* – è il tasso di riferimento utilizzato dall'algoritmo per il calcolo dell'importo del "premio di assicurazione", per le *tariffe* della *gestione industria e servizi*; è stabilito, nell'ambito della tariffa, in riferimento alla *voce*, "nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate". Stesse *lavorazioni* (stessa voce) in tariffe diverse possono avere tasso di premio diverso.

**Riferimenti normativi e tecnici:** DPR 1124/1965, art. 40; [Inail-010a, 13, 18-22].

← *voce*; □ *tariffa, gestione, industria e servizi, lavorazione*

*terziario* – è una *gestione tariffaria* in cui è ripartita la *gestione industria e servizi*; riguarda "le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie".

**Riferimenti normativi:** DLgs 38/2000, art. 1.

← *industria e servizi*; □ *gestione tariffaria, gestione*

*tutela assicurativa* – sono tutelati tutti gli infortuni connessi a finalità e esigenze lavorative secondo i requisiti fissati negli articoli 1, 2 e 4 del DPR 1124/1965, con la sola eccezione di quelli determinati dall'esposizione a un rischio elettivo (la Cassazione ha qualificato rientrante nel rischio elettivo l'azione “non connessa alla specifica mansione del lavoratore, né riferibile alle normali, abituali e prevedibili modalità di esecuzione delle sue prestazioni”); sono tutelati anche gli infortuni *in itinere*, ai sensi dell'art. 12 del DLgs 38/2000 (che ha integrato l'art. 2 del DPR 1124/1965). In ottemperanza alla legge n. 493 del 3 dicembre 1999 (corredata con i decreti ministeriali del 15 settembre 2000 e del 31 gennaio 2006) la tutela assicurativa garantisce anche gli *infortuni in ambito domestico*.

**Riferimenti normativi:** DPR 1124/1965 e s.m.i.; Cass. 5047/1989; legge 493/1999; DM 15.09.2000; DM 31.01. 2006.  
→ *infortunio sul lavoro*; □ *in itinere*, *infortuni in ambito domestico*

*Unione europea (UE)* – è un partenariato economico e politico, unico nel suo genere, tra 27 paesi che coprono buona parte del continente europeo. L'UE è stata istituita dal Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 e entrato in vigore il primo novembre 1993. Gli Stati membri dell'UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Dal primo luglio 2013 entrerà a far parte dell'UE anche la Croazia.

*voce* – all'interno della *tariffa*, la voce associa alle *lavorazioni* il *tasso di premio*.

← *tariffa*; □ *lavorazione*, *tasso di premio*

### 3.3 Il thesaurus

Il thesaurus è stato costruito sui vocaboli del nucleo del linguaggio speciale; propone alcune principali catene di lemmi, significative per l'utilizzazione del modello di lettura dei dati (senza rispettare né evidenziare in modo esplicito le relazioni gerarchiche tra vocaboli o frasi)<sup>14</sup>.

*Elenco dei lemmi* – La costruzione del thesaurus si basa sull'elenco dei 69 vocaboli e frasi (del vocabolario):

**a** – *agricoltura, altre attività, altre cause di negatività, anno di accadimento, anno di protocollo (del caso), artigianato, attività non tutelata*; **c** – *carenza di documentazione valida, caso d'infortunio, classe d'età, classe di menomazione, codice ATECO, con mezzo di trasporto (coinvolto)*; **d** – *danno biologico, data della definizione amministrativa, data di accadimento, data di morte, data di protocollo (del caso), data di rilevazione, definizione amministrativa, denuncia d'infortunio, difetto della condizione “in itinere”, difetto della condizione “in occasione di lavoro”*; **e** – *esito mortale, esito mortale non riconducibile all'evento, età*; **g** – *genere, gestione, gestione tariffaria, giorni di inabilità, giorni medi di inabilità, grado di menomazione, grande gruppo tariffario*; **i**: *in capitale, in franchigia, in istruttoria, in itinere, in occasione di lavoro, in rendita diretta, in rendita a superstiti, in temporanea, indennizzo, industria, industria e servizi, infortuni in ambito domestico, infortunio sul*

<sup>14</sup> Anche la rappresentazione delle relazioni gerarchiche è “semplificata”, e non utilizza i “tag” standard [ISO-011, 57-83].

lavoro; **l** – lavorazione, luogo di accadimento, luogo di nascita; **m** – medici radiologi, menomazione, mese di accadimento, mese di protocollo (del caso), modalità di accadimento; **n** – negativo, non determinata; **p** – per conto dello Stato, persona non tutelata, positivo, posizione assicurativa territoriale; **s** – sede di lavoro, senza mezzo di trasporto (coinvolto), settore di attività economica; **t** – tariffa, tasso di premio, terziario, tutela assicurativa; **u** – Unione europea (UE); **v** – voce.

*Principali catene di significato* – Ai fini della lettura del fenomeno “numerosità degli infortuni” sono individuate 17 catene principali di lemmi:

- 1 – tutela assicurativa → infortunio sul lavoro → in occasione di lavoro → in itinere → infortunio in ambito domestico
- 2 – infortunio sul lavoro → denuncia d’infortunio → data di rilevazione → data di protocollo (del caso) → data di accadimento
- 3 – infortunio sul lavoro → con esito mortale → modalità di accadimento
- 4 – infortunio sul lavoro → luogo di accadimento
- 5 – modalità di accadimento → in occasione di lavoro → in itinere
- 6 – modalità di accadimento → in occasione di lavoro → senza mezzo di trasporto (coinvolto) → con mezzo di trasporto (coinvolto)
- 7 – modalità di accadimento → in itinere → senza mezzo di trasporto (coinvolto) → con mezzo di trasporto (coinvolto)
- 8 – infortunio sul lavoro → definizione amministrativa → in franchigia → positivo → negativo → in istruttoria
- 9 – infortunio sul lavoro → definizione amministrativa → positivo → grado di menomazione → classe di menomazione → indennizzo
- 10 – indennizzo → in temporanea → in capitale → in rendita diretta → in rendita a superstiti
- 11 – infortunio sul lavoro → definizione amministrativa → positivo → grado di menomazione → classe di menomazione → giorni di inabilità → giorni medi di inabilità
- 12 – infortunio sul lavoro → esito mortale → definizione amministrativa → negativo → persona non tutelata → attività non tutelata → difetto della condizione “in occasione di lavoro” → difetto della condizione “in itinere” → esito mortale non riconducibile all’evento → carenza di documentazione valida → altro
- 13 – infortunio sul lavoro → gestione → gestione tariffaria
- 14 – gestione → industria e servizi → agricoltura → per conto dello Stato → medici radiologi → infortuni in ambito domestico
- 15 – industria e servizi → gestione tariffaria → industria → artigianato → terziario → altre attività
- 16 – industria e servizi → tariffa → grande gruppo tariffario → lavorazione → voce → tasso di premio
- 17 – infortunato → genere → età → luogo di nascita.